SENTENZA/ORDINANZA - 561/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

composta dai seguenti magistrati:

Paolo	**Novelli**	Presidente
Eugenio	**Musumeci**	Consigliere
Rossella	**Cassaneti**	Consigliere (relatore)

ha pronunciato la seguente

SENTENZA NON DEFINITIVA - ORDINANZA

nel **giudizio di responsabilità**, iscritto al numero **74357** del registro di Segreteria, instaurato a istanza della Procura regionale presso questa Sezione nei confronti dei signori:

1. CAMILLO Carmine, nato a Montesarchio (BN) il 16/12/1958 ed ivi residente alla via Cirignano n. 110 (C.F.: CMLCMN58T16F636N), elettivamente domiciliato in Montesarchio (BN) alla Via Napoli n. 4, presso lo studio dell'Avv. Fulvio Dello Iacovo (PEC: avvfulviodelloiacovo@puntopec.it), che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta;

2. CIARAMELLA Clotilde, nata a Sant'Agata de' Goti (BN) il 10/10/1967 e residente in Cervinara (AV) alla via Castello V Cortile n. 1 (C.F.: CRMCTL67R50I197H), elettivamente domiciliata in Cervinara (AV) alla via Mainolfi n. 18, presso lo studio dell'Avv. Michele Florimo (PEC:

michele.florimo@avvocatiavellinopec.it) che la rappresenta e difende giusta procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta;

3. CIOFFI Pietro, nato a Sant'Agata de' Goti (BN) il 23/7/1959 ed ivi residente in viale Vittorio Emanuele III n. 25 (C.F.: CFFPTR59L23I197I), elettivamente domiciliato a Benevento in P.za Risorgimento n. 13, presso lo studio degli Avvocati Michele Truppi (PEC: info@pec.truppieassociati.it) ed Angela Iavarone (PEC: avv.iavarone@pec.it) che lo rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

4. DE MIZIO Antonio, nato a Montesarchio (BN) il 9/8/1963 ed ivi residente in via San Sebastiano n. 27 (C.F.: DMZNTN63M09F636V);

5. DE SIMONE Michela, nata a Cervinara il 14/9/1958 ed ivi residente alla via Paolo E. Imbriani n. 82 (C.F.: DSMMHL58P54C557C), elettivamente domiciliata in Cervinara (AV) alla via Mainolfi n. 18, presso lo studio dell'Avv. Michele Florimo (PEC: michele.florimo@avvocatiavellinopec.it) che la rappresenta e difende giusta procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta;

6. FRUGIERO Angelina, nata a Paolisi (BN) il 19/5/1967 ed ivi residente in via Provinciale Est n. 7 (C.F.: FRGNLN67E59G318J), elettivamente domiciliata a Benevento in P.za Risorgimento n. 13, presso lo studio degli Avvocati Michele Truppi (PEC: info@pec.truppieassociati.it) ed Angela Iavarone (PEC: avv.iavarone@pec.it) che la rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta mandato in

calce alla comparsa di costituzione e risposta;

7. LANDI Carla, nata a Cervinara (AV) il 24/4/1963 ed ivi residente in via Casina Bizzarro n. 45 (C.F.: LNDCRL63D64C557S), rappresentata e difesa, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Mauro Di Monaco (PEC: maurodimonaco@puntopec.it) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Benevento alla Via Giustiniani n. 21;

8. MARRO Elio, nato a Taranto (TA) il 5/6/1963 e residente in Cervinara (AV) alla via Castello n. 42 (C.F.: MRRLEI63H05L049A), elettivamente domiciliato a Benevento in P.za Risorgimento n. 13, presso lo studio degli Avvocati Michele Truppi (PEC: info@pec.truppieassociati.it) ed Angela Iavarone (PEC: avv.iavarone@pec.it) che lo rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

9. MASTROPIETRO Caterina, nata a Benevento il 23/5/1969 e residente a Montesarchio (BN) in via Cervinara n. 15 (C.F.: MSTCRN69E63A783V), elettivamente domiciliata in Montesarchio (BN) alla Via Napoli n. 4, presso lo studio dell'Avv. Fulvio Dello Iacovo (PEC: avvfulviodelloiacovo@puntopec.it), che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta;

10. MAZZARELLA Giacomo, nato a Napoli il 4/10/1955 e residente in Faicchio (BN) alla via Cortesano n. 148 (C.F.: MZZGCM55R04F839Q), rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Ottavio Pannone (PEC:

ottavio.pannone@avvocatismcv.it) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Caserta alla via Tescione n. 14;

11. MEOLI Giuseppe, nato a Benevento il 19/7/1967 e residente ad Apollosa (BN) in via Verdini n. 9 (C.F.: MLEGPP67L19A783M), elettivamente domiciliato in Santa Maria a Vico (CE) alla Via Appia n. 624 presso lo studio dell'Avv. Emmanuele De Lucia (PEC: emmanule.delucia@avvocatismcv.it), che lo rappresenta e difende con mandato rilasciato su foglio separato e allegato alla comparsa di costituzione e risposta;

12. PALUMBO Lina, nata a San Bartolomeo in Galdo (BN) il 30/3/1970 e residente ad Airola (BN) in via Profica n. 69 (C.F.: PLMLNI70C70H764K), elettivamente domiciliata in Airola (BN) alla via Aldo Moro n. 4, presso gli Avvocati Vincenzo MEGNA (PEC: avvvincenzomegna@puntopec.it) e Vincenzo ZAHORA (PEC: avv.vincenzozahora@pec.it), dai quali è rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra di loro, giusta procura alle liti digitalmente unita alla comparsa di costituzione e risposta;

13. PETECCA Giovanni, nato a Rotondi (AV) il 7/11/1961 ed ivi residente in via G. D'Orso n. 44 (C.F.: PTCGNN61S07H592P);

14. RUNGI Lucia, nata a Montesarchio (BN) il 14/12/1959 ed ivi residente in via Carlo Napolitano n. 1 (C.F.: RNGLCU59T54F636E);

15. SAVOIA Modestino, nato ad Avellino il 11/5/1962 e residente a San Martino Valle Caudina (AV) in via Roma nn. 19/21 (C.F.: SVAMST62E11A509I), rappresentato e difeso giusta procura a margine dell'atto di costituzione in giudizio, dall'Avv. Daniela Petitto (PEC:

daniela.petitto@avvocatiavellinopec.it) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Avellino alla via Dante n. 16;

16. SIMONE Massimo, nato a Benevento il 12/9/1962 ed ivi residente in via delle Poste n. 39 (C.F.: SMNMSM62P12A783I), rappresentato e difeso, giusta procura allegata alla memoria di costituzione e risposta, dall'Avv. Mario Verrusio (PEC: marioverrusio@pec.it), presso il quale elettivamente domicilia in Benevento al C.so Garibaldi n. 42;

17. VALENTE Giuseppe, nato a Cervinara il 3/10/1960 ed ivi residente in Corso Caudino II cort. n. 7 (C.F.: VLNGPP60R03C557C), elettivamente domiciliato a Benevento in P.za Risorgimento n. 13, presso lo studio degli Avvocati Michele Truppi (PEC: info@pec.truppieassociati.it) ed Angela Iavarone (PEC: avv.iavarone@pec.it) che lo rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

VISTO l'atto di citazione della Procura regionale, depositato presso questa Sezione giurisdizionale il 22 maggio 2024;

VISTE le memorie di costituzione depositate presso la Segreteria di questa Sezione Giurisdizionale dalle Difese dei convenuti (fatta eccezione per DE MIZIO Antonio, PETECCA Giovanni e RUNGI Lucia, non costituiti);

VISTI gli altri atti del giudizio;

CHIAMATA la causa nella pubblica udienza del giorno 24 ottobre 2024, con l'assistenza del segretario dott. Francesco Fiordoro, sentiti il relatore Consigliere Rossella Cassaneti, il rappresentante del pubblico ministero in persona del S.P.G. Flavia Del Grosso e gli Avvocati Fulvia Pisaniello

(presente per delega dell'Avv. Fulvio Dello Iacovo), Michele Florimo (presente anche per delega degli Avv.ti Michele Truppi e Angela Iavarone), Mauro Monaco, Ottavio Pannone, Irene Liccardo (presente per delega dell'Avv. Emmanuele De Lucia), Vincenzo Megna e Mario Verrusio;

Ritenuto in

FATTO

La Procura Regionale ha evocato in giudizio, con atto di citazione depositato il 22/5/2024, i signori CAMILLO Carmine, CIARAMELLA Clotilde, CIOFFI Pietro, DE MIZIO Antonio, DE SIMONE Michela, FRUGIERO Angelina, LANDI Carla, MARRO Elio, MASTROPIETRO Caterina, MAZZARELLA Giacomo, MEOLI Giuseppe, PALUMBO Lina, PETECCA Giovanni, RUNGI Lucia, SAVOIA Modestino, SIMONE Massimo e VALENTE Giuseppe, tutti dipendenti dell'ASL di Benevento [2 specialisti ambulatoriali (ai quali è stato poi revocato l'incarico), 3 dirigenti medici e 13 unità di personale di comparto (tutti poi licenziati senza preavviso)], per sentirli condannare, per quota e nei termini precisati nello stesso atto introduttivo del giudizio, al pagamento in favore della medesima ASL, dell'importo di € 95.994,05, o alla diversa somma che sarà determinata dal Collegio, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di giustizia. Il pregiudizio erariale in parola, suddiviso in tre voci (danno patrimoniale, danno all'immagine dell'amministrazione pubblica e danno da disservizio), sarebbe derivato da condotte di assenteismo mediante falsa attestazione della presenza sul luogo di lavoro con badge, segnalate dalla ridetta Azienda Sanitaria con denuncia ex art.

55 quater del d.lgs n. 165/2001 acquisita dall'Ufficio di Procura in data 20/11/2023 e sottoposte anche al vaglio della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento.

La Procura erariale ha riferito che aperto il fascicolo relativo alle indagini penali, *"si procedeva al fine di monitorare l'entrata e l'uscita del personale dipendente presso la struttura del distretto sanitario di Montesarchio. Tali indagini sono state condotte mediante l'impiego di strumenti di registrazione e di videocontrollo instaurati in prossimità del rilevatore elettronico di presenza e del parcheggio dei veicoli, presso il detto distretto di Montesarchio, nei mesi di aprile e maggio 2022. […] Le immagini registrate dalle telecamere installate ed i riscontri documentali acquisiti presso il Distretto […] hanno permesso di stabilire che i convenuti […] si allontanavano arbitrariamente dal servizio senza alcun giustificato motivo, percependo comunque lo stipendio da parte dell'inconsapevole A.S.L. di Benevento, tratta in inganno, mediante artifizi e raggiri costituiti dalle timbrature e modifica degli orari di entrata ed uscita, effettuate dagli stessi oppure da colleghi compiacenti."* (cfr. atto di citazione, pagg. 3-4).

Passando alla dettagliata descrizione della vicenda oggetto di causa, il requirente ha illustrato le condotte di ciascun convenuto, precisando che nell'ambito dei procedimenti penale e disciplinare riguardanti i medesimi fatti, è stato accertato anche per Vannetiello Raffaele (dirigente medico) in 11 diversi episodi l'ingiustificato e fraudolento allontanamento dalla struttura sanitaria per un totale di costo per ore e minuti non lavorati pari ad € 1.349,71, posizione tuttavia stralciata dalla

Procura erariale a causa del decesso del responsabile, avvenuto precedentemente all'emissione dell'invito a dedurre, senza che si ravvisasse l'illecito arricchimento degli eredi stante le specifiche caratteristiche della fattispecie in esame.

L'elemento soggettivo degli illeciti è stato configurato in termini di dolo.

Il danno cagionato all'ASL di Benevento viene prospettato *"in termini di danno patrimoniale, per le ore di lavoro pagate senza una effettiva prestazione, in termini di danno all'immagine, in virtù della manifesta lesione reputazionale arrecata, nonché, come terzo pregiudizievole riflesso, in punto di danno da disservizio, correlato alle ore impiegate dal personale dell'ASL come supporto per l'attività di indagine penale espletata nonché per l'avvio e la definizione dei vari procedimenti disciplinari"* (cfr. atto di citazione, pag. 9).

Ricostruendo in dettaglio le tre indicate voci di nocumento erariale, il requirente ha ritenuto addebitabile ai convenuti che si sono assentati ingiustificatamente dal luogo di lavoro cagionando al datore di lavoro un pregiudizio economico pari alle retribuzioni indebitamente corrisposte, il complessivo danno patrimoniale, correlato alle ore e minuti non lavorati e quantificato in € 6.747,37, secondo la seguente ripartizione: € 2.821,95 per CAMILLO Carmine, € 16,44 per CIARAMELLA Clotilde, € 659,12 per CIOFFI Pietro, € 175,64 per DE SIMONE Michela, € 314,25 per LANDI Carla, € 194,75 per MARRO Elio, € 817,59 per MAZZARELLA Giacomo, € 95,83 per MEOLI Giuseppe, € 596,77 per PALUMBO Lina, € 315,90 per PETECCA Giovanni, € 210,80 per RUNGI Lucia, € 170,39 per SAVOIA Modestino, € 357,94 per VALENTE Giuseppe.

Richiamando poi l'art. 55 *quinquies* del d.lgs. 165/2001 e sottolineando altresì che nella fattispecie concreta le condotte dei convenuti sono state oggetto di ampia attenzione della stampa anche *online*, la P.R. ha contestato a tutti i convenuti la lesione dell'immagine dell'ASL di Benevento, la cui particolare intensità -reputata dal requirente desumibile da una serie di parametri dettagliatamente analizzati nell'atto di citazione- ha indotto la Procura attrice a quantificarne equitativamente l'ammontare in € 5.000,00 per ciascun soggetto convenuto, avendo costoro "*concorso a determinare un malcostume generalizzato presso la struttura sanitaria che, anche tenuto conto del conseguente clamore mediatico avutosi sulla vicenda, ha fatto sì che l'immagine dell'ASL di Benevento, ed in particolare del Distretto di Montesarchio, venisse certamente e profondamente danneggiata*" (cfr. pag. 15 dell'atto di citazione).

Il danno da disservizio, infine, è stato indicato dal PM procedente quale costo del personale dell'Azienda Sanitaria distolto dalla sua destinazione istituzionale e impiegato per attività di indagine, finalizzata all'attivazione dei procedimenti disciplinari nonché per la quantificazione oraria ed economica delle assenze ingiustificate in oggetto; la quantificazione di tale costo -ovvero, di tale voce di danno- è stata eseguita dalla stessa direzione generale dell'ASL di Benevento e indicata in un totale di € 4.246,68, -in base al costo orario del lavoro dei vari dipendenti impegnati nell'accertamento- che il requirente contabile ha prospettato come solidalmente addebitabile a tutti i convenuti, detratta però la quota in astratto attribuibile al dipendete

deceduto dott. Vannetiello

Raffaele (per € 235,92), con conseguente rideterminazione della medesima posta di danno in complessivi € 4.010,76.

Dopo aver analizzato e sottolineato l'infondatezza dei rilievi difensivi svolti dagli odierni convenuti nella fase pre-processuale, la P.R. ha concluso chiedendone la condanna nei termini e per gli importi specificati in precedenza.

I convenuti DE MIZIO Antonio, PETECCA Giovanni e RUNGI Lucia non si sono costituiti in giudizio, pur avendo ricevuto regolare e tempestiva notifica dell'atto di citazione.

Tutti gli altri hanno presentato memoria di costituzione e difensive, CAMILLO Carmine e MASTROPIETRO Caterina con l'assistenza dell'Avv. Fulvio Dello Iacovo, CIARAMELLA Clotilde e DE SIMONE Michela con il patrocinio dell'Avv. Michele Florimo, CIOFFI Pietro, FRUGIERO Angelina, MARRO Elio e VALENTE Giuseppe per il tramite degli Avvocati Michele Truppi e Angela Iavarone, LANDI Carla con la Difesa dell'Avv. Mauro Di Monaco, MAZZARELLA Giacomo con il patrocinio dell'Avv. Ottavio Pannone, MEOLI Giuseppe con l'assistenza dell'Avv. Emmanuele De Lucia, PALUMBO Lina per il tramite degli Avvocati Vincenzo Megna e Vincenzo Zahora, SIMONE Massimo con il patrocinio dell'Avv. Mario Verrusio e SAVOIA Modestino con l'assistenza dell'Avv. Daniela Petitto.

Quest'ultimo convenuto (SAVOIA Modestino, a carico del quale il requirente ha rilevato la falsa attestazione della propria presenza in ufficio con il concorso della CIARAMELLA che timbrava per il Savoia il badge n. 6138 in 14 diversi episodi nonché di essersi allontanato senza

giustificazione e senza timbrare l'uscita in un episodio) si è costituito in giudizio unicamente per segnalare di non aver mai ricevuto la notifica dell'atto di citazione, né a mani proprie né mediante consegna di copia a componente della famiglia con lui convivente (moglie e figlia, come da stato di famiglia allegato) e, quindi, per eccepire l'inesistenza/nullità della notifica dell'atto di citazione nei suoi confronti.

La Difesa di CAMILLO Carmine e MASTROPIETRO Caterina (ai quali la Procura ha contestato per il primo, dirigente medico, di essersi ingiustificatamente assentato dal luogo di lavoro senza timbrare l'ingresso e/o l'uscita in 40 diversi episodi e per entrambi, la timbratura da parte della MASTROPIETRO in ulteriori 16 episodi del badge n. 12880 intestato al CAMILLO) ha pregiudizialmente eccepito l'inammissibilità/improcedibilità della domanda per violazione dei termini perentori previsti dall'art. 55-*quater*, comma 3-*quater*, d.lgs. n. 165/2001. Nel merito, la Difesa dei medesimi convenuti ha chiesto il rigetto delle domande risarcitorie, per ciò che riguarda sia il danno patrimoniale, per "*mancanza di prova dei fatti contestati essendo carenti ed inattendibili i video degli accessi e delle uscite dalla sede di lavoro richiamati in citazione*", che il danno all'immagine, per mancanza di prova relativa alla sua effettiva sussistenza. In mero subordine, i convenuti CAMILLO e MASTROPIETRO hanno chiesto la rideterminazione dell'importo del danno all'immagine indicato dal requirente "*in misura meno afflittiva e proporzionata al caso concreto*".

In punto di merito, CAMILLO e MASTROPIETRO hanno insistito, in particolare, sulla circostanza che "*il presunto accertamento non è*

basato su strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi allocati dalla medesima Amministrazione, bensì su asserite riprese video effettuate con telecamere installate dalla Polizia Giudiziaria", il che determinerebbe l'inapplicabilità del procedimento disciplinare "speciale" di cui all'art. 55 quater d.lgs. 165/2001 utilizzato dall'Azienda datoriale. Inoltre, i medesimi convenuti hanno posto in risalto la piena legittimità, nonché la piena consapevolezza dell'Azienda sanitaria datrice di lavoro, degli allontanamenti del dr. CAMILLO dalla sede del Distretto ASL BN di Montesarchio, essendo gli allontanamenti in questione motivati dallo svolgimento dei numerosi compiti affidati al predetto, anche in altre sedi della medesima Azienda, non dotati di rilevatori marcatempo; quindi, secondo l'assunto difensivo, *"ove mai dovesse ritenersi dimostrata la falsa attestazione della presenza in servizio in capo al Camillo e l'attività agevolativa della Mastropietro, non potrà non ritenersi parimenti accertata la piena consapevolezza dell'Amministrazione datoriale, con la conseguenza del venir meno del presupposto oggettivo della condotta contestata (l'aver tratto in inganno la PA)"*.

CIARAMELLA Clotilde e DE SIMONE Michela (a carico delle quali la Procura ha rilevato, rispettivamente: di aver attestato falsamente la propria presenza in ufficio in 2 episodi nonché di aver timbrato il badge n. 6016 in uso alla DE SIMONE Michela facendola risultare falsamente in servizio in 3 episodi e il badge n. 6138 in uso a SAVOIA Modestino facendolo risultare falsamente in servizio in 15 episodi; di aver attestato falsamente la sua presenza in servizio con il concorso della CIARAMELLA

in 3 episodi, di essersi allontanata dall'ufficio senza giustificazione e senza timbrare l'uscita in 3 episodi e di aver dichiarato contrariamente al vero di non aver timbrato in ingresso per mera dimenticanza in 1 episodio) hanno svolto deduzioni sostanzialmente sovrapponibili, pur se sostenute con rilievi fattuali specificamente riferiti alle rispettive situazioni personali, secondo cui non sarebbe loro concretamente e seriamente contestabile nessuna delle ipotizzate voci di danno (patrimoniale, all'immagine e da disservizio) e comunque sarebbe da ridimensionare sensibilmente la quantificazione del danno all'immagine indicata a loro carico, in ragione delle modalità del fatto (caratterizzate dalla esiguità sia delle asserite assenze ingiustificate che del pregiudizio economico subito dall'Amministrazione), del contesto socio-ambientale in cui lo stesso è avvenuto (mansioni di infermiera professionale esercitate per molti anni di servizio in un contesto lavorativo particolarmente stressante in ragione anche della cronica carenza di personale e della non corretta gestione dello stesso), della personalità dell'esponente ("*assenza di precedenti penali e disciplinari, abnegazione al lavoro, contegno processuale, assoluta resipiscenza, contesto familiare assolutamente avulso dal crimine*") e delle documentate precarie condizioni di salute. Tutti elementi che deporrebbero, secondo la Difesa delle convenute, per la carenza del dolo o della colpa nella commissione delle presunte condotte contestate, quindi per l'insussistenza del danno patrimoniale. I medesimi elementi dovrebbero altresì condurre, ad avviso della CIARAMELLA e della DE SIMONE, a ritenere i trascurabili episodi di assenza ingiustificata dal lavoro emersi a

loro carico, del tutto inidonei a determinare qualsivoglia lesione dell'immagine dell'Amministrazione di appartenenza o comunque, motivo di consistente riduzione dell'importo di quest'ultimo, loro addebitato dal requirente, vista altresì la mancanza della diffusività mediatica della vicenda (cd. "clamor fori") avvenuta sporadicamente solo su stampa locale e non nazionale. Neppure il contestato danno da disservizio sarebbe nel caso di specie ravvisabile, secondo le deducenti, in quanto le attività svolte dall'Amministrazione per porre in luce gli asseriti comportamenti illeciti delle dipendenti, rientrerebbero nei compiti istituzionali della stessa. Da ciò, la richiesta di proscioglimento da ogni addebito, per inammissibilità e infondatezza delle domande attoree, e in subordine, di applicazione del potere riduttivo dell'addebito.

CIOFFI Pietro (al quale il requirente ha contestato di essersi assentato dal servizio senza timbrare l'uscita in un episodio e di essere falsamente risultato in servizio in sei episodi con il concorso del MEOLI, in tre episodi con il concorso del PETECCA e in un ulteriore episodio con il concorso della RUNGI, tutti che timbravano per lui il badge n. 51056), FRUGIERO Angelina (per la quale la Procura ha rilevato di aver timbrato per la PALUMBO il badge n. 12330 attestandone falsamente l'orario di entrata e/o di uscita in tre episodi), MARRO Elio (al quale nell'atto di citazione si contesta di aver attestato falsamente l'entrata e/o l'uscita della PALUMBO in nove episodi, di aver falsamente attestato l'entrata e/o l'uscita proprie in sette episodi con la complicità di PALUMBO e SIMONE che timbravano per lui il badge n. 6295 e di aver omesso le timbrature in

altri due episodi) e VALENTE Giuseppe (a carico del quale la Procura ha rilevato di essersi allontanato dal luogo di lavoro senza giustificazione e senza timbrare l'uscita in 14 episodi) hanno chiesto, tutti, il proscioglimento da ogni addebito per inammissibilità/infondatezza della domanda attrice e in subordine, la rideterminazione in riduzione del danno loro contestato, il tutto con vittoria di spese. La FRUGIERO ha altresì fatto istanza di sospensione del procedimento contabile ex art. 106 C.G.C. in attesa della definizione del giudizio penale.

Nelle rispettive memorie difensive ci si intrattiene a lungo sia nel descrivere le mansioni svolte da ciascuno dei convenuti che nel dare spiegazione delle ragioni, tutt'altro che illecite, dei comportamenti all'origine di quelle che nell'atto di citazione vengono stigmatizzate come false attestazioni della presenza in servizio. Per CIOFFI, in particolare, si evidenzia come egli fosse non lavoratore "subordinato" ma piuttosto "professionista convenzionato", con la conseguenza che "*il sistema della rilevazione del cd. marcatempo non dovrebbe essere utilizzato per tale categoria di lavoratori, i quali hanno […] l'obbligo di effettuare le prestazioni specialistiche richieste in un massimo orario di 36 settimanali*", il che non consentirebbe l'applicazione del T.U.P.I. e in particolare del richiamato art. 55 quater.

In linea generale, i predetti convenuti hanno rilevato come fossero note e autorizzate di fatto dai dirigenti del distretto, né mai oggetto di rilievo da parte di superiori gerarchici e dei dirigenti del distretto, le consolidate modalità di gestione dei servizi del D.S. nel corso dell'emergenza pandemica e nei mesi immediatamente successivi

(*"caratterizzate dalla oralità delle disposizioni dei responsabili di servizio, utilizzo delle autovetture private stante la carenza di auto aziendali, nonché dalla necessità emergenziale di garantire i servizi fuori sede anche in siti privi di rilevatore della presenza del personale"*). Inoltre, ad avviso dei Difensori dei deducenti, non sarebbe ravvisabile la sussistenza degli elementi indicati dall'art. 55 quater d.lgs. 165/2001, non desumibile da semplici entrate ed uscite (nella specie per pochi minuti) non correttamente registrate nei cartellini, occorrendo invece, *"per espresso disposto normativo, condotte ben più cospicue e gravi del dipendente, qualificate imprescindibilmente dalle alterazioni dei sistemi di rilevamento o da altri parimenti fraudolenti comportamenti, accompagnati dall'intento di far risultare falsamente la propria presenza in servizio, con la coscienza e volontà di tale condotta e con il fine di conseguire un illecito profitto, a danno dell'amministrazione"*. Nella specie, siffatti requisiti oggettivi e soggettivi sarebbero del tutto assenti nelle condotte dei convenuti, che non hanno alterato sistemi di rilevamento, né serbato contegni fraudolenti, né hanno perseguito il fine di conseguire un guadagno non spettante, a danno dell'Amministrazione.

L'asserito danno all'immagine, poi, sarebbe nella prospettazione attorea, del tutto sfornito dei necessari presupposti prescritti ex lege nonché degli imprescindibili supporti probatori, bensì sarebbe il frutto di una ricostruzione generica e apodittica, sfociata in una quantificazione priva di giustificazione.

LANDI Carla (che ha ricevuto la contestazione di aver timbrato in otto

episodi il proprio badge n. 12170 in entrata per poi allontanarsi poco dopo senza timbrare l'uscita e -in un episodio- di non aver timbrato in entrata per poi dichiarare di aver omesso timbratura alle 10.00 per dimenticanza, facendo in realtà ingresso in ufficio alle 10.52), ha chiesto di essere prosciolta da ogni addebito per infondatezza della domanda attorea sotto tutti i profili oggettivi e soggettivi e, in via gradata la rideterminazione del danno a lei addebitabile *"in applicazione del principio di proporzionalità, tenuto conto dell'effettiva incidenza della condotta dell'odierna convenuta"*. A sostegno di tali conclusioni, la LANDI ha segnalato che: in ambito penale -diversamente da quanto operato nei confronti degli altri dipendenti coinvolti- le sono stati contestati unicamente i reati di cui agli artt. 81 cpv e 640 c. 2° c.p. mentre si è ritenuto che a suo carico non potesse essere imputata la fattispecie di cui all'art. 55 quinquies del D.Lgs. n. 165/2001; l'azione erariale è stata esperita per mero richiamo rispetto a quelle disciplinare e penale, tuttora sub iudice, senza essere supportata dal -pur imprescindibile- autonomo e specifico sostrato probatorio; la disamina dei singoli episodi contestati alla LANDI, con l'ausilio di documentazione a riprova, consente di concludere che le assenze dal servizio senza timbrature sono state motivate da urgenze correlate allo stato di salute dell'anziana madre e comunque non hanno mai pregiudicato la prestazione del servizio per sei ore giornaliere contrattualmente previste; il danno patrimoniale è già stato risarcito mediante restituzione all'Amministrazione delle somme asseritamente non dovute mentre il danno all'immagine prospettato dalla Procura, manca radicalmente

delle necessarie specifiche allegazioni probatorie ed è in ogni caso quantificato in maniera abnorme rispetto alla concreta rilevanza dei fatti che lo avrebbero originato; analoga mancanza di prova è riscontrabile con riferimento al danno da disservizio, comunque insussistente in quanto i dipendenti aziendali che hanno svolto attività di supporto alle indagini avrebbero comunque ricevuto la dovuta retribuzione.

MEOLI Giuseppe (per il quale la Procura erariale ha rilevato di aver timbrato il badge n. 51025 per il MAZZARELLA in otto episodi e il badge n. 51056 per il CIOFFI in sei episodi, nonché di aver attestato la propria presenza in ufficio con badge n. 11969 allontanandosi poi senza timbrare l'uscita in quattro episodi nonché di aver dichiarato in un altro episodio -contrariamente al vero- di aver omesso la timbratura in ingresso per dimenticanza), ha chiesto il rigetto della domanda attorea nei suoi confronti, in quanto assolutamente sfornita di prova, e in subordine di commisurare il danno all'immagine al danno patrimoniale arrecato. Il MEOLI ha rappresentato, con riferimento alle asserite ingiustificate assenze dal servizio, che esse si sono, al contrario, verificate proprio per ragioni di servizio, regolarmente richieste e autorizzate, dando per ciascuna di esse specifiche spiegazioni. Riguardo le contestate marcature dei badge per i dottori MAZZARELLA e CIOFFI, il MEOLI ha rappresentato di averle effettuate su richiesta degli stessi medici che avevano effettuato visite domiciliari ai pazienti aventi diritto -dopo aver svolto quelle ambulatoriali presso la sede ASL di Montesarchio- e, "*per evitare il rientro in sede, solo ed esclusivamente*

per marcare il badge in uscita, chiedevano al Meoli di effettuare la detta marcatura in loro luogo, previa comunicazione da parte loro di aver ultimato le visite domiciliari. La condotta addebitata era giustificata anche dall'esigenza di sopperire alla mancanza di un registro su cui i medici in questione potevano annotare le uscite e le relative causali (visite mediche domiciliari)". Tali circostanze eliderebbero, secondo il deducente, non solo il danno patrimoniale (la cui irrisorietà basterebbe da sola ad annullare il contestato danno d'immagine), ma altresì quello all'immagine dell'Amministrazione. L'inesistenza del danno da disservizio sarebbe, a sua volta, testimoniata, dalla circostanza che il MEOLI, in realtà, *"ha implementato il servizio offerto senza gravare sulle casse dell'ente per cui lavorava"*.

PALUMBO Lina [alla quale il requirente ha contestato di aver timbrato il badge n. 6295 di MARRO Elio attestandone falsamente l'orario di ingresso o di uscita in sei episodi e di aver attestato falsamente il proprio orario di entrata o di uscita in ventuno episodi (tre con il concorso della FRUGIERO, nove con il concorso del MARRO, cinque con il concorso del DE MIZIO e quattro con il concorso del SIMONE, i quali tutti timbravano per lei il badge n. 12330], ha chiesto il rigetto della domanda attorea, per insussistenza dei rilevati profili d'illiceità, e in subordine, la riduzione degli importi a lei addebitati nell'ambito di ciascuna delle tre ipotizzate voci di danno, commisurando tali importi a quanto effettivamente causativo di pregiudizio economico, di lesione dell'immagine della P.A. o di disservizio della stessa. A supporto di tali conclusioni, ha illustrato i molteplici compiti svolti quale dipendente dell'ASL di Benevento ed ha

rappresentato, in particolare, che *"le ore in cui la resistente sarebbe risultata <assente> dalla sede di Montesarchio sono state utilizzate, in realtà, per espletare prestazioni lavorative (i) pertinenti tanto alle finalità dell'Ente (assistenza domiciliare a soggetti allettati o comunque in condizioni di grave disabilità, attività di organizzazione di sedi operative distaccate della stessa ASL) quanto alla qualifica professionale della resistente; (ii) autorizzate e comunque note dalla Dirigenza della stessa ASL, ed in qualche caso addirittura esplicitamente disposte con ordine di servizio"*. Posto che ciò sarebbe sufficiente a minare radicalmente la pretesa attorea, la PALUMBO ha altresì rilevato che la sussistenza del danno all'immagine resterebbe comunque eliminata dalla circostanza che la vicenda ebbe risonanza unicamente nell'ambito territoriale beneventano, mentre il danno da disservizio non sarebbe rilevabile in fattispecie in quanto *"l'attività del personale dell'UPD è ontologicamente finalizzata proprio <<all'avvio e alla definizione dei procedimenti disciplinari>>"* e sia la quantificazione oraria ed economica delle assenze che la scelta di quanti e quali dipendenti utilizzare ai fini delle indagini, sono frutto di rappresentazioni e di scelte unilaterali dell'Amministrazione, in quanto tali prive di riscontri probatori.

SIMONE Massimo (a carico del quale la Procura erariale indica la falsa attestazione della presenza di MARRO Elio mediante la marcatura del suo badge n. 6295 in un episodio e la timbratura del badge in uso alla PALUMBO in quattro occasioni) ha chiesto di essere prosciolto da ogni addebito e, in subordine, la rideterminazione del nocumento erariale eventualmente ritenuto correlabile alla sua condotta meramente

colposa; in via istruttoria, ha fatto istanza di varie prove testimoniali. Il SIMONE ha evidenziato, descrivendo i compiti assegnati a lui e ai due dipendenti la cui falsa attestazione della presenza in servizio egli avrebbe consentito mediante la marcatura del loro badge, che si tratterebbe "*in realtà piuttosto [di] episodi determinati dalla impossibilità di utilizzo del badge elettronico nelle condizioni di lavoro ampiamente flessibili richieste su più sedi o per servizi esterni privi di possibilità di attestazione della presenza, in assenza di istruzioni adeguate della Dirigenza ASL, con modalità anzi favorita dalla stessa per sburocratizzare al fine del raggiungimento urgente del fine del ripristino e riorganizzazione dei servizi*" subito dopo la fine dell'emergenza pandemica. Il SIMONE ha, quindi, provveduto a dare spiegazione di ciascuno degli episodi contestati, concludendo sul punto rappresentando che egli, in tali episodi, ha agito "*difformemente alla regola, nel momento in cui ha utilizzato il badge altrui, ma non lo ha fatto con volontà di partecipare ad una truffa o per consentire una appropriazione indebita o agevolare una assenza o alterare il sistema di rilevamento*", bensì soltanto per agevolare i due predetti dipendenti, presenti presso altre sedi dell'ASL di Montesarchio per ragioni di servizio, nella timbratura del badge. Riguardo il danno all'immagine e quello da disservizio, ha contestato per il primo l'apodittica indicazione di un importo uguale per ciascun convenuto a prescindere dall'atteggiarsi della singola condotta e comunque l'assenza di prova e, per il secondo, ha svolto rilievi analoghi a quelli evidenziati dalla PALUMBO.

MAZZARELLA Giacomo (al quale il requirente ha contestato di aver

attestato falsamente il proprio orario di uscita con il concorso di DE MIZIO, MEOLI e PETECCA, che timbravano per lui il badge n. 51025 in sedici episodi) ha chiesto di essere prosciolto da ogni addebito. Tali conclusioni sono state supportate con articolate deduzioni, mediante le quali il MAZZARELLA ha posto in risalto la regolamentazione generale e specifica contrattuale del rapporto che lega all'ASL lo specialista convenzionato, al quale non sarebbero applicabili le disposizioni normative del T.U.P.I. richiamate dalla Procura, evidenziando comunque, e in particolare, che in tutti gli episodi contestati l'assenza dalla sede di Montesarchio si giustificava con l'uscita dalla stessa per effettuare le visite domiciliari ai pazienti aventi diritto -la cui organizzazione viene curata direttamente dall'ASL di appartenenza- come comprovato dalla relativa modulistica, firmata e sottoscritta anche dal paziente o suo congiunto. Per ciò che specificamente concerne la vicenda oggetto di giudizio, egli ha sostanzialmente rilevato che "*nessun provvedimento pregiudizievole è mai intervenuto in sede penale; la causa di impugnativa di licenziamento […] è pendente; la attività professionale nei giorni indicati […] è stata puntualmente espletata come pure confortano i relativi verbali di accesso, sottoscritti dai pazienti (o parenti legittimati)*". Ciò eliderebbe senz'altro il contestato danno patrimoniale, mentre con riferimento al danno all'immagine il MAZZARELLA ha rilevato l'assenza di prova sia della sua sussistenza che dalla quantificazione proposta dalla Procura, supporto probatorio peraltro imprescindibile, in ragione sia dei principi individuati in proposito dalla giurisprudenza sia costituzionale che contabile, che

dell'inapplicabilità allo specialista convenzionato del regime previsto per il pubblico dipendente e, quindi, dell'art. 55 quinquies d.lgs. 165/2001 invocato dal requirente. Il danno da disservizio, poi, non sarebbe giammai riscontrabile nel caso del MAZZARELLA, emergendo chiaramente dagli atti prodotti che "*il professionista si è sempre attenuto alle indicazioni della azienda, proprio per garantire la continuità terapeutica ed ha sempre seguito il criterio di utilità e benessere degli assistiti*". In via pregiudiziale, il convenuto ha eccepito la lesione del diritto di difesa, derivante dalla mancata consegna di tutti i documenti, copie, atti, riguardanti lo stesso MAZZARELLA, di cui egli ha fatto espressa istanza, rimasta priva di riscontro.

Alcuni difensori hanno recentemente trasmesso documentazione riguardante la liquidazione ai loro assistiti, della produttività 2023 al netto delle somme di cui essi sarebbero debitori in relazione ai fatti oggetto di discussione.

Alla pubblica udienza odierna, il Presidente ha regolato la discussione, determinando i punti sui quali essa avrebbe dovuto svolgersi (eccezioni pregiudiziali e preliminari e profili di merito inerenti l'opportunità di eventuali acquisizioni istruttorie) per poi stabilire l'ordine degli interventi orali in linea con il ruolo di udienza.

Il PM ha chiesto dichiararsi la contumacia dei convenuti non costituiti, stante la regolarità e tempestività della ricevuta notifica dell'atto di citazione e del d.f.u. Riguardo le eccezioni pregiudiziali sollevate delle Difese dei convenuti, ha in primo luogo, evidenziato che la notifica dell'atto introduttivo del giudizio con allegato d.f.u. effettuata nei

confronti di SAVOIA Modestino, va ritenuta pienamente valida ed efficace, essendo stata la notifica stessa eseguita presso il medesimo indirizzo di residenza in cui era stato effettuato il recapito dell'invito a dedurre, mediante consegna di copia a mani della madre, "capace e convivente"; in secondo luogo, ha rilevato l'infondatezza dell'eccezione d'inammissibilità/improcedibilità della domanda per violazione dei termini perentori previsti dall'art. 55-*quater*, comma 3-*quater*, d.lgs. n. 165/2001 sollevata dalla Difesa di CAMILLO Carmine e di MASTROPIETRO Caterina, alla luce della sentenza n. 61/2020 della Corte Costituzionale; infine, ha rappresentato l'inaccoglibilità dell'eccezione della Difesa di MAZZARELLA Giacomo, d'inammissibilità dell'atto di citazione per mancata consegna di tutti i documenti, copie, atti, riguardanti lo stesso MAZZARELLA, di cui egli ha fatto espressa istanza ricompresa nelle controdeduzioni svolte nella fase pre-processuale, asseritamente rimasta priva di riscontro, segnalando in proposito che nonostante la tardività dell'istanza in parola rispetto al termine indicato nell'invito a dedurre, con p.e.c. del 19/3/2024 l'Ufficio di Procura ha provveduto ad illustrare all'Avv. Pannone le modalità di accesso al fascicolo informatizzato, dando ovviamente nulla osta in proposito. Il PM ha altresì espresso orientamento contrario all'accoglimento dell'istanza di sospensione del presente giudizio contabile ex art. 106 C.G.C. in attesa della definizione di quello penale pendente, e avente ad oggetto i medesimi fatti dedotti nella presente sede, avanzata dalla Difesa della convenuta FRUGIERO, in ragione della reciproca autonomia tra i due ridetti giudizi. In sede di replica, ha

evidenziato che le prove della fondatezza degli addebiti formulati a carico dei convenuti, sono presenti in atti, risultando chiaramente desumibili dall'ordinanza GIP Tribunale di Benevento n. 1195/2022 nonché dalle dichiarazioni di sostanziale ammissione dei responsabili, i cui rilievi difensivi non risultano scriminanti. Il PM ha concluso rilevando l'insussistenza della necessità di ulteriori acquisizioni istruttorie.

Tutti gli Avvocati intervenuti si sono riportati alle rispettive memorie scritte. In aggiunta: l'Avv. Fulvia Pisaniello ha dichiarato di rinunciare all'eccezione d'inammissibilità/improcedibilità della domanda per violazione dei termini perentori previsti dall'art. *55-quater*, comma 3-*quater*, d.lgs. n. 165/2001, sottolineando che il presente giudizio è stato instaurato mediante mera trasposizione nell'atto introduttivo, dell'ordinanza GIP Tribunale di Benevento n. 1195/2022; l'Avv. Michele Florimo ha rappresentato di non aver potuto visionare le immagini che immortalerebbero i convenuti intenti ad assumere i comportamenti illeciti loro contestati; l'Avv. Mauro Monaco ha comunicato che in data odierna è prevista la discussione dei giudizi civili instaurati mediante impugnazione dei provvedimenti di licenziamento che hanno colpito i convenuti; l'Avv. Ottavio Pannone ha insistito nell'eccezione d'inammissibilità dell'atto di citazione per mancato rilascio di copia degli atti su cui si basa l'accusa erariale, che egli aveva richiesto con riferimento al solo MAZZARELLA Giacomo; l'Avv. Mario Verrusio ha sottolineato di aver fatto istanza di acquisizioni istruttorie poiché la pretesa attorea risulta ad oggi sfornita di prova ed ha evidenziato che manca in atti una relazione della dirigenza del Distretto di Montesarchio

che illustri le modalità flessibili di utilizzo dei badge all'epoca dei fatti contestati; l'Avv. Vincenzo Megna ha rappresentato che allo stato, in sede penale -dove comunque sia intercettazioni telefoniche che videoregistrazioni vanno certificate- non vi è stata nemmeno richiesta di rinvio a giudizio degli odierni convenuti in relazione ai fatti in discussione, mentre è stabilita per gennaio udienza di verifica della messa alla prova proposta dal PM penale.

La causa è stata, all'esito del dibattimento, trattenuta per la decisione.

Considerato in

DIRITTO

A. La fattispecie al vaglio del Collegio riguarda il danno complessivo di € 95.994,05, suddiviso in tre voci (danno patrimoniale, danno all'immagine dell'amministrazione pubblica e danno da disservizio), che secondo la prospettazione attorea sarebbe stato provocato all'ASL di Benevento da 17 dipendenti della stessa Azienda Sanitaria [2 specialisti ambulatoriali (ai quali è stato poi revocato l'incarico), 3 dirigenti medici e 13 unità di personale di comparto (tutti poi licenziati senza preavviso)], in relazione a condotte di assenteismo dagli stessi poste in essere mediante falsa attestazione della presenza sul luogo di lavoro con badge, fattispecie prevista dall'art. 55 quater del d.lgs n. 165/2001.

In via preliminare, ai sensi dell'art. 93 C.G.C., va dichiarata la contumacia dei convenuti DE MIZIO Antonio, PETECCA Giovanni e RUNGI Lucia, che non si sono costituiti in giudizio nonostante la regolare notifica dell'atto di citazione e del decreto di fissazione di udienza, avvenuta rispettivamente in data 28/5/2024 mediante consegna di

copia conforme a mani della moglie, in data 29/5/2024 mediante consegna di copia conforme a mani proprie e in data 28/5/2024 mediante consegna di copia conforme a mani proprie, sempre a cura dell'Ufficio UNEP presso il Tribunale di Benevento.

B. Va in primo luogo, esaminata l'**eccezione**, sollevata dalla Difesa di SAVOIA Modestino, **di inesistenza/nullità della notifica dell'atto di citazione** nei suoi confronti, motivata dalla circostanza che l'atto non è **mai stato consegnato né a lui stesso né a componente della famiglia** con lui convivente (moglie e figlia, come da stato di famiglia allegato).

In realtà, in atti risulta -come correttamente evidenziato dal PM di udienza- che la notifica in parola è stata eseguita in data 30/5/2024 dall'Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Avellino, mediante consegna di copia a mani "della madre cp. e con.te" (ovvero, capace e convivente) in San Martino Valle Caudina (AV) alla via Roma n. 19/21, cioè presso l'identico indirizzo in cui il 21/2/2024 è stata eseguita la notifica dell'invito a dedurre mediante consegna di copia a mani proprie del destinatario (in altri termini, lo stesso SAVOIA Modestino).

Le risultanze documentali appena illustrate fanno emergere con assoluta evidenza, l'infondatezza dell'eccezione sollevata dal convenuto, con la conseguenza che la notifica dell'atto di citazione e dell'allegato d.f.u. nei confronti del SAVOIA Modestino, va ritenuta pienamente valida.

C. Il Collegio non procederà, per rinuncia manifestata nel corso dell'odierna udienza dal Difensore incaricato per delega, all'esame dell'**eccezione** sollevata dalla Difesa di CAMILLO Carmine e di

MASTROPIETRO Caterina, **d'inammissibilità/improcedibilità della domanda per violazione dei termini perentori previsti dall'art. 55-*quater*, comma 3-*quater*, d.lgs. n. 165/2001**, disposizione secondo la quale nei casi qual è quello oggetto di causa (falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente), *"la denuncia al pubblico ministero e la segnalazione alla competente procura regionale della Corte dei conti avvengono entro venti giorni dall'avvio del procedimento disciplinare. La Procura della Corte dei Conti, quando ne ricorrono i presupposti, emette invito a dedurre per danno d'immagine entro tre mesi dalla conclusione della procedura di licenziamento. L'azione di responsabilità è esercitata […] entro i centocinquanta giorni successivi alla denuncia, senza possibilità di proroga"*. I convenuti avevano rappresentato in buona sostanza, a sostegno dell'eccezione in parola, che nessuno dei ridetti termini è stato rispettato nel caso di specie, con conseguente improcedibilità dell'azione erariale.

I deducenti, oltre a far riferimento alla previsione normativa antecedente alla modifica che ha prolungato i termini de quibus (d.lgs. 118/2017), avevano trascurato di considerare -come correttamente posto in risalto dal PM di udienza- che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 61/2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del quarto ed ultimo periodo dell'art. 55-quater, comma 3-quater, d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. (sulla previsione di una soglia minima dell'eventuale condanna, fissata in una somma non inferiore a 6 mensilità dell'ultimo stipendio in godimento), nonché -ed è ciò che qui rileva- per ragioni di

inscindibilità funzionale, del secondo periodo (sull'emissione dell'invito a dedurre per danno all'immagine entro 3 mesi dalla conclusione della procedura di licenziamento) e terzo periodo (sull'esercizio dell'azione di responsabilità amministrativa entro i 150 giorni successivi alla denuncia) della medesima disposizione.

Quindi, nel caso di specie nessuna decadenza dall'azione di danno poteva ictu oculi essersi mai venuta a verificare poiché l'ordito normativo richiamato dalla difesa del convenuto -che tale decadenza avrebbe potuto in astratto prevedere e disciplinare- non era più in vigore alla data della conclusione del procedimento disciplinare che aveva disposto il licenziamento, così come pure alla data dell'esercizio dell'odierna azione di danno, proprio per effetto della *tagliola* della sentenza n. 61/2020 della Corte Costituzionale.

Da ciò, la rinuncia dei convenuti alla ridetta eccezione, della quale il PM di udienza ha preso atto, con la conseguenza che sulla proposta questione non vi è luogo a provvedere.

D. Il Collegio deve ora esaminare la doglianza della Difesa di Giacomo MAZZARELLA, secondo cui si sarebbe verificata **lesione del diritto di difesa, derivante dalla mancata consegna di tutti i documenti, copie, atti, riguardanti** lo stesso **MAZZARELLA**, di cui egli ha fatto espressa istanza ricompresa nelle controdeduzioni svolte nella fase pre-processuale, rimasta priva di riscontro.

In proposito va preliminarmente osservato che secondo le previsioni del l'art. 71 C.G.C ("Accesso al fascicolo istruttorio") il soggetto destinatario dell'invito ha il diritto di accedere (c.d. accesso difensivo) ai documenti

ritenuti rilevanti ai fini della sua difesa e detenuti da qualche Pubblica Amministrazione. Precedentemente al nuovo codice, pur in assenza di una norma *ad hoc*, le Sezioni Riunite avevano riconosciuto in capo all'invitato a dedurre la facoltà di conoscere gli atti istruttori richiamati nell'invito a dedurre quali contenuti essenziali dell'atto, atti la cui conoscenza consente di escludere o ridurre la responsabilità. Inoltre la giurisprudenza contabile aveva già riconosciuto come sanzione per il mancato rilascio dei documenti richiesti, l'inammissibilità della successiva citazione in giudizio. Tale diritto è stato cristallizzato all'art. 71 il quale attribuisce un diritto al destinatario dell'invito a dedurre di esaminare tutti gli elementi probatori posti alla base della contestazione contenuta dell'invito; in particolare, è sancito il diritto di visionare ed estrarre copia dei documenti contenuti nel fascicolo istruttorio depositato presso la segreteria della Procura, previa presentazione di domanda scritta. Il diritto di accesso agli atti assume da parte del destinatario dell'invito a dedurre una pregnante funzione strumentale all'esercizio del diritto alla difesa deduttiva, che deve essere garantito nella sua effettività e quindi il soggetto interessato deve essere messo in grado di conoscere e visionare gli elementi probatori e indiziari raccolti dal Procuratore regionale, posti a fondamento dell'incolpazione, visto che per dedurre è indispensabile conoscere la rete probatoria raccolta dalla Procura e a ciò è preordinato il diritto di accesso. Il diritto di accesso agli atti riguarda il fascicolo istruttorio formato dal Procuratore regionale con tutti i documenti raccolti durante un'indagine. Tale diritto di accesso viene rinforzato al comma 3 del suddetto art. 71 il quale

prevede il diritto dell'invitato di accedere non solo ai documenti presenti nel fascicolo, ma altresì ai documenti ritenuti rilevanti per la difesa e detenuti dalla Pubblica Amministrazione. Qualora sia opposto un diniego alla richiesta di accesso o siano semplicemente decorsi invano i termini per il provvedimento circa il rilascio dei documenti (silenzio rigetto), l'invitato, fermi restando i tradizionali rimedi previsti dall'ordinamento, ha facoltà di richiedere al P.M. contabile di provvedere egli alle acquisizioni documentali necessarie alla difesa. In altri termini, attraverso il P.M., il presunto responsabile del danno erariale può ottenere anche forzatamente (art. 62) i documenti necessari per apprestare la propria difesa, in quanto il ruolo del P.M. ha carattere di tutore della legalità e dell'ordinamento giuridico.

Ciò premesso, nel caso di specie è accaduto che l'istanza di MAZZARELLA Giacomo, contenuta nelle controdeduzioni trasmesse all'Ufficio di Procura in data 18/3/2024, è stata esitata dal requirente erariale con p.e.c. del giorno successivo (19/3/2024) con cui si trasmetteva all'Avv. Ottavio Pannone nota avente ad oggetto "Accesso al fascicolo istruttorio ex art. 71 d.lgs. 174/2016 – I02988/2023 anno 2023 – DLG" e così formulata:

"In relazione alle richieste di accesso delle SS.VV. relative al fascicolo in oggetto, si comunica che l'accesso al fascicolo istruttorio ex art. 71 d.lgs. 174/2016, c.g.c., si svolgerà utilizzando il servizio «Fascicolo On Line» (FOL) disponibile, previa autenticazione tramite Spid, all'indirizzo https://servizionline.corteconti.it/. Selezionando il collegamento Istruttorie, presente nella home page di FOL alla sinistra

della voce Giudizi, in testa alla pagina, la S.V. sarà indirizzata alla pagina di Elenco istruttorie, dove sarà presente il fascicolo per il quale ha ricevuto autorizzazione alla visualizzazione (si allega, ad ogni buon fine, il manuale utente FOL).

Per eventuali problemi, si invita a contattare il Referente della Segreteria […]".

E' di tutta evidenza, ad avviso del Collegio, che l'istanza di accesso al fascicolo istruttorio espressa dalla Difesa del MAZZARELLA, è stata tempestivamente, accuratamente ed esaustivamente esitata dall'Ufficio di Procura, risultando a dir poco pretestuosa, e quanto meno irrilevante, la doglianza dell'Avv. Pannone, espressa nel corso dell'odierna udienza, secondo cui l'istanza di accesso in parola dovrebbe considerarsi priva di riscontro per non essergli state fornite le copie degli atti riguardanti il solo MAZZARELLA; invero, non solo l'accesso consentito è stato ben più ampio di quanto richiesto, ma anche, in ogni caso, gli atti istruttori non avrebbero consentito di scindere la posizione del MAZZARELLA da quella degli altri soggetti indicati come responsabili degli illeciti rilevati.

Pertanto, l'eccezione esaminata va senz'altro respinta.

E. Va altresì ritenuta immeritevole di accoglimento l'**istanza di sospensione del procedimento contabile ex art. 106 C.G.C. in attesa della definizione del giudizio penale** avanzata dalla Difesa della convenuta FRUGIERO.

Sul punto, va preliminarmente ricordato che l'art. 106 C.G.C. prevede, alla stregua dell'ormai consolidata giurisprudenza della Corte di

Cassazione riferita all'art. 295 c.p.c. avente analoga formulazione, la necessarietà della sospensione del giudizio di responsabilità erariale soltanto ove la previa definizione di altra controversia civile, penale o amministrativa, pendente davanti allo stesso o ad altro giudice sia imposta da una espressa disposizione di legge, ovvero quando questa, per il suo carattere pregiudiziale, "*costituisca l'indiscutibile antecedente logico-giuridico dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia necessariamente richiesto con efficacia di giudicato. Non è, quindi, sufficiente la sussistenza di una mera pregiudizialità logica che coinvolga due controversie, risultando essenziale, ai fini della sospensione, la ricorrenza di una pregiudizialità giuridica, che, come accennato, è ravvisabile esclusivamente quando la definizione di una controversia costituisca l'indispensabile antecedente logico-giuridico dell'altra, il cui accertamento deve avvenire con efficacia di giudicato*" (Sez. II App., sent. n. 41/2019).

In sintesi, la "*pregiudizialità ricorre solo quando una situazione sostanziale rappresenti il fatto costitutivo o comunque un elemento della fattispecie di un'altra situazione sostanziale, sicché occorre garantire uniformità di giudicati, perché la decisione del processo principale è idonea a definire in tutto, o in parte, il tema dibattuto*" (C. Cass. Sez. VI Civ., ord. n. 798/2015).

In quest'ottica, la giurisprudenza contabile ha consolidato il principio della piena indipendenza del processo contabile rispetto agli altri giudizi, ivi compreso quello penale, con la conseguenza che l'assenza di ogni rapporto di pregiudizialità giuridica tra gli stessi rende

inapplicabile al processo contabile l'istituto della sospensione.

Nel caso di specie, è evidente come la decisione definitiva del giudice penale non costituisca un "*indispensabile antecedente logico-giuridico*", in quanto l'accertamento della responsabilità in questa sede può essere compiuto in maniera del tutto autonoma e sulla base di criteri differenti, anche se occasionalmente sovrapponibili. Diversa è infatti la *causa petendi*, basata sui fatti costitutivi (e lesivi) della responsabilità erariale; ma diverso è anche il *petitum*, consistente nel risarcimento del danno cagionato all'ASL di Benevento per effetto delle condotte illecite dei convenuti (danno articolato dal requirente nelle tre voci dianzi specificate).

Chiaramente, ravvisare la necessità di approfondimenti istruttori finalizzati a un'avveduta decisione del giudizio -su cui oltre si dirà- non coincide con il ritenere sussistente nella definizione di concomitanti giudizi pendenti sui medesimi fatti qui esaminati, il ruolo di antecedente logico-giuridico rispetto alla predetta decisione.

Ne conseguono la reiezione della richiesta di sospensione ex art. 106 C.G.C.

F. Reputate non impedienti le rappresentate questioni pregiudiziali e preliminari, al Collegio è fatto carico di esaminare in punto di merito la vicenda descritta nella premessa in fatto, attraverso la verifica della sussistenza, nel caso concreto, degli elementi tipici della responsabilità amministrativa, che com'è noto, si sostanziano in un danno patrimoniale, economicamente valutabile, arrecato alla pubblica amministrazione, in una condotta connotata da colpa grave o dolo, nel

nesso di causalità tra il predetto comportamento e l'evento dannoso, nonché nella sussistenza di un rapporto di servizio fra coloro che lo hanno determinato e l'ente che lo ha subito.

G. La valutazione in parola, tuttavia, richiede ad avviso del Collegio, perché ne siano garantite le imprescindibili completezza ed esaustività, che debbano essere eseguiti approfondimenti istruttori.

Del resto, contrariamente a quanto sostenuto dal PM di udienza che ha affermato l'avvenuto raggiungimento della piena prova della fondatezza della propria prospettazione sulla base di quanto esposto nell'ordinanza n. 1195/2022 del GIP presso il Tribunale di Benevento dalla quale è integralmente tratto l'atto introduttivo del giudizio, un'attenta lettura del medesimo provvedimento -con il quale veniva rigettata la richiesta di applicazione della misura cautelare della sospensione dai pubblici uffici- consente di rilevare, sì, che "*merita integrale adesione la ricostruzione dei fatti operata dalla Pubblica Accusa così come appare pienamente condivisibile la qualificazione giuridica attribuita alle plurime fattispecie di reato configurate*", ma anche, che le segnalazioni difensive di alcuni incolpati avrebbero meritato "*approfondimenti istruttori*".

Reputa, quindi, il Collegio, che debbano essere acquisite le sentenze di primo grado del Giudice del Lavoro emesse a definizione dei procedimenti instaurati mediante impugnazione dei provvedimenti disciplinari che hanno colpito i soggetti evocati nel presente giudizio, per ragioni di evidente utilità tese a consentire alle parti convenute il pieno esercizio del proprio diritto di difesa e del contraddittorio durante

l'istruttoria dibattimentale civile con riguardo al materiale probatorio allegato in quella sede e sostanzialmente trasposto in questa, da contemperarsi con la piena tutela anche del principio di ragionevole durata del processo.

Le sentenze in parola dovranno essere depositate dalle parti convenute destinatarie delle stesse, entro il ventesimo giorno antecedente l'udienza che sarà stabilita per la prosecuzione della trattazione della causa.

Ritiene altresì il Collegio, al medesimo fine, che debba essere parzialmente ammessa la prova orale articolata dalla parte convenuta SIMONE Massimo, in quanto rilevante e utile ai fini del decidere, in applicazione degli artt. 94, comma 4, 96, comma 2, e 98 C.G.C., nonché degli artt. 244 e ss. c.p.c.

In particolare, la richiesta prova testimoniale viene ammessa, in parziale accoglimento dell'istanza di parte convenuta, ovvero nei confronti del testimone dott.ssa Rosa Bassi, dirigente ASL Benevento, Direttore del Distretto di Montesarchio all'epoca, in servizio presso la medesima ed ivi domiciliata, affinché riferisca sulla circostanza, segnalata da tutti i convenuti costituiti, della consapevolezza da parte dei dirigenti del distretto, né mai oggetto di rilievo, delle usuali modalità di gestione dei servizi del D.S. nel corso dell'emergenza pandemica e nei mesi immediatamente successivi, che sarebbero state caratterizzate da oralità delle disposizioni dei responsabili di servizio, dall'utilizzo delle autovetture private stante la carenza di auto aziendali, nonché dalla necessità emergenziale di garantire i servizi fuori sede anche in siti privi

di rilevatore della presenza del personale. La dott.ssa Rosa Bassi verrà, quindi, ascoltata per riferire in merito alle circostanze specificate nella memoria difensiva di SIMONE Massimo, reputate dal Collegio rilevanti ai fini dell'esame delle posizioni di tutti i convenuti:

"1. vero è che Ella sapeva ed ha autorizzato la sig.ra Lina Palumbo a svolgere la propria attività presso altre strutture operative del Distretto oltre che presso la sede principale in Montesarchio;

2. vero è che la sig.ra Lina Palumbo aveva in particolare il compito di sovraintendere nel periodo da marzo in poi almeno fino a maggio 2022 alla chiusura dell'hub vaccinale di Montesarchio e alle operazioni di apertura del CAD di Airola;

3. vero è che presso le due dette strutture non esisteva nel periodo marzo maggio 2022 e successivamente marcatempo;

4. vero è che Ella in data 31 maggio 2022 o 1 giugno 2022 ha dato disposizione per la istituzione di un registro cartaceo per le annotazioni dell'uscita dalla sede del Distretto per motivi di servizio come da avviso pubblicato;

5. vero è che non ha mai contestato o rilevato irregolarità da febbraio fino a maggio 2022 nelle presenze dei dipendenti e segnatamente di Lina Palumbo e di Elio Marro né ancora successivamente dal maggio 2022 al settembre 2023;

6. vero è che Ella non ha mai pubblicato direttive regolamenti all'Albo o dato formazione al personale sull'utilizzo del marcatempo;

7. vero è che Ella, in particolare, non ha mai dato istruzioni sull'utilizzo del marcatempo in relazione al caso di servizio prestato in altre strutture

operative senza marcatempo prima di fine maggio inizi giugno 2022".

Ai sensi dell'art. 98, comma 2, C.G.C., durante l'escussione dei testi le parti, per il tramite del Presidente del Collegio, potranno formulare domande per ulteriormente chiarire gli articoli di prova.

Per l'assunzione dell'indicata prova testimoniale, il Collegio fissa l'udienza collegiale del 27/3/2025, ore 10.00, disponendo altresì che l'intimazione (di cui all'art. 250 c.p.c.) al testimone ammesso a comparire, da effettuare entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, sia eseguita dalla parte convenuta richiedente la prova medesima, che avrà cura di depositare presso la Segreteria di questa Sezione la documentazione di cui all'art. 250, comma 4 c.p.c. nel termine del trentesimo giorno antecedente alla data della udienza sopra indicata.

Il Collegio riserva ogni provvedimento di legge in caso di inottemperanza.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

non definitivamente pronunciando:

1- DICHIARA ai sensi dell'art. 93 C.G.C. la CONTUMACIA dei convenuti DE MIZIO Antonio, PETECCA Giovanni e RUNGI Lucia;

2- RESPINGE tutte le eccezioni pregiudiziali;

3- DICHIARA IL NON LUOGO A PROVVEDERE sull'eccezione d'inammissibilità/improcedibilità della domanda per violazione dei termini perentori previsti dall'art. 55-quater, comma 3-quater, d.lgs. n.

165/2001, per rinuncia della parte all'eccezione stessa;

4- RESPINGE l'istanza di sospensione del presente giudizio ex art. 106 C.G.C. in attesa della definizione del giudizio penale;

5- ORDINA:

a) l'acquisizione, entro il ventesimo giorno antecedente l'udienza che verrà fissata per la prosecuzione della trattazione del giudizio, delle sentenze di primo grado del Giudice del Lavoro emesse a definizione dei giudizi civili instaurati mediante impugnazione dei provvedimenti disciplinari adottati in danno dei convenuti dall'Azienda Sanitaria di appartenenza;

b) l'ammissione della prova testimoniale con il testimone e sulle circostanze indicati in parte motiva, nei termini e con le modalità ivi specificati, fissando allo scopo l'udienza collegiale del 27 marzo 2025, ore 10.00.

MANDA alle parti convenute, per gli adempimenti descritti in parte motiva.

MANDA alla Segreteria, per le comunicazioni e ogni altro seguito di rito.

RISERVA ogni ulteriore determinazione, anche in tema di rispetto della normativa in materia di imposta di bollo, nonché riguardo alle spese.

Così deciso non definitivamente e provveduto in Napoli, nella camera di consiglio del 24 ottobre 2024.

Il Cons. estensore	Il Presidente
(Rossella Cassaneti)	(Paolo Novelli)
(firma digitale)	(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 13/11/2024

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA (Maurizio Lanzilli)

(Firma digitale)